

SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA GERIATRICA STATUTO

Art. 1

E' costituita tra gli operatori e cultori della Chirurgia Geriatrica una associazione denominata "Società Italiana di Chirurgia Geriatrica", rappresentata nelle regioni italiane attraverso almeno 12 suoi delegati nominati dalla Assemblea.

La associazione ha carattere nazionale e può consociarsi con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

L'associazione non ha fini di lucro, e si pone come scopo di promuovere le ricerche nel settore, e di diffondere la conoscenza dei vari aspetti della disciplina.

La Società promuove rapporti di collaborazione con tutte le associazioni scientifiche italiane ed estere che abbiano interesse allo studio dei problemi chirurgici dell'anziano. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità la Società può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

La Società è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio gestire specifici rapporti associativi o attività.

La durata della Società è illimitata.

Nella attuale composizione la SICG rappresenta il 100% dei professionisti nella specializzazione o disciplina non essendovi in atto altra società con finalità sovrapponibili.

La Società, inoltre, promuove rapporti con gli organi amministrativi dello Stato (Governo, Regioni e UUSLL, Province e Comuni), con gli organi professionali e le organizzazioni sindacali, affinché i problemi della Chirurgia Geriatrica trovino, nell'ambito dell'insegnamento universitario pre- e post-laurea e della sanità, applicazione organica, adeguata ed aggiornata.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Napoli alla via Pansini 5, presso il Policlinico Federico II, con uffici ubicati presso la Cattedra di Chirurgia Generale e Geriatrica

- a) Il capitale sociale dell'associazione è rappresentato dalle quote versate annualmente dai Soci e da eventuali donazioni di liberalità da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche. L'Associazione si adegua alle clausole a, b, c, d, e, ed f del comma 7 art.4 della legge IVA 2009.
- b) La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.
- c) L'Associazione dichiara la completa autonomia ed indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma E.C.M.
- d) La Associazione non ha tra le attività istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.
- e) La associazione prevede la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché' delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
- f) L'associazione garantisce l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta;
- g) È previsto l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione, aggiornato costantemente;
- h) È prevista l'istituzione di un Comitato di probi-viri composto dagli ex presidenti delle Società e da due soci eletti dal Consiglio Direttivo. Il Comitato eleggerà al suo interno un Presidente e un Segretario. Al Comitato è affidata la supervisione delle attività etiche dell' associazione e la risoluzione degli eventuali conflitti di interesse;

- i) E' prevista l'istituzione un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- j) È prevista la espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
- k) Vi è l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
- l) I legali rappresentanti, amministratori o promotori non debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.

Art.3

Per conseguire i suoi scopi la Società:

- tiene adunanze annuali o biennali, ordinarie e straordinarie;
- Provvede a curare il sito web www.sicg.it sul quale vengono pubblicate le attività scientifiche dei soci.
- indice corsi di aggiornamento su base nazionale o regionale;
- facilita, coi modi che riterrà più opportuni e a titolo di incoraggiamento, le imprese scientifiche rivolte a scopi didattici o all'incremento delle conoscenze nel campo della Chirurgia Geriatrica.

- potrà finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati (o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Nello specifico, la Società finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi di aziende ed industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 4

Possono essere soci: medici e quanti altri dimostrino particolare interesse e competenza alle varie tematiche riguardanti la Chirurgia Geriatrica ed ai problemi ad esse connessi. L'ammissione dei soggetti che rispettano i suddetti requisiti sarà accettata senza alcuna discriminazione personale, professionale o relativa al luogo di lavoro.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a specificare le proprie complete generalità ed a versare la quota associativa. Essa è intrasmissibile.

Art. 5

La Società si compone di soci fondatori o effettivi, onorari e corrispondenti.

- Sono soci fondatori coloro che compaiono nell'atto costitutivo della Società,
- Sono soci effettivi tutti coloro che inoltrino domanda per l'ammissione, firmata da due Soci presentatori, alla segreteria o al Consiglio Direttivo, il quale è investito del potere decisionale.
- Sono soci onorari coloro che, sulla base di indiscussa notorietà nel campo della Chirurgia Geriatrica, vengano nominati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- Sono soci corrispondenti i cultori esteri della materia che si sono particolarmente distinti nel settore. Essi, proposti dal Consiglio Direttivo, sono nominati dall'Assemblea.

La Società considera Benemeriti o Sostenitori quelle personalità, anche non appartenenti alla professione medica, nonché Enti, Istituti ed Associazioni che intendono favorire lo sviluppo della Società fornendo mezzi e fondi per le sue attività.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi della Società.

Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. La quota sociale va versata nell'anno solare in corso.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dalla Società in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere alla Società non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Società stessa.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea del Soci
- Il Comitato dei Probi-Viri
- Il Comitato Scientifico
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo così composto:

- il Presidente

- il Presidente uscente
- Presidente eletto ma non ancora in carica
- un Vicepresidente Vicario e un Vicepresidente
- un Segretario Generale
- un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento della Società, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio della Società, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita della Società. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I componenti del consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea con votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta dei votanti.

L'elezione dei componenti è generica, senza, cioè specificazione della relativa carica, ad eccezione del Presidente, del Segretario Generale e del Segretario Tesoriere, che sono eletti con specifica indicazione della carica da ricoprire, due Vicepresidenti (di cui uno Vicario) sono eletti dai componenti del Consiglio, scegliendo in seno ad essi; tranne in sede di costituzione dell'Associazione, venendo eletti dall'Assemblea con specifica determinazione della carica da ricoprire.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla

metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede della Società, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno dieci giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio. La riunione è presieduta dal presidente della Società o, in caso di sua assenza dal vicepresidente vicario o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione alla Società. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario-tesoriere della Società o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle delibere stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 8

Il Segretario Generale deve risiedere in Napoli, sede della Società.

Art. 9

Può essere conferita la nomina di Presidente Onorario, su designazione del Consiglio Direttivo, e con voto unanime dell'Assemblea, una personalità italiana che abbia illustrato con le sue opere i problemi della Chirurgia Geriatrica in Italia e nel mondo.

Art. 10

Il Presidente è eletto dall'Assemblea attraverso votazione a scrutinio segreto entro la scadenza naturale del suo mandato, dura in carica 2 (due) anni e non è immediatamente rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed ha l'uso della firma sociale. Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria della Società e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri da parte del Consiglio Direttivo, anche di straordinaria amministrazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali e a medio termine della Società;
- Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,
- eseguire le delibere, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- Stipulare i contratti e le convenzioni;
- Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi della Società e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività della Società nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi della Società;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per la Società e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture della Società.
- Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici, scientifici, consulenti e collaboratori di varia natura, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Vice-Presidente Vicario ed un secondo Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita i poteri di rappresentanza dello stesso. Potrà esercitare i pieni poteri spettanti al Presidente, tra cui la nomina di consulenti, collaboratori e comitati tecnico-scientifici, l'uso della firma legale e riscossione di pagamenti di ogni natura, in seguito a procura opportunamente firmata dal Presidente e depositata presso il Tesoriere-Segretario.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Società inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. E' il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri che custodisce unitamente al libro soci. E' depositario dell'eventuale procura che conferisce pieni poteri temporanei al Vice Presidente Vicario.

Il Segretario:

- coadiuva il Presidente nella organizzazione dell'attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed i verbali dell'assemblea, tiene la corrispondenza ordinaria;
- è il Segretario dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Segretario Generale per le riunioni ordinarie. Il Consiglio, inoltre, può essere convocato per riunioni straordinarie dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 12

Il C.D. organizza le riunioni, i Congressi ed i Corsi di Aggiornamento e discute e decide di tutti i problemi riguardanti la Società, ad eccezione di quelli che sono di competenza dell'Assemblea e del Comitato dei Probi-Viri. Il Presidente ha rappresentanza legale della Società, presiede tutte le riunioni del Consiglio ed interpreta l'indirizzo dell'Assemblea e tiene relazione annuale in occasione del Congresso sull'attività della Società. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio. mantiene rapporti con altre Società italiane ed estere e provvede alla gestione ordinaria della Società in corrispondenza elenco soci, etc.). Egli ha diritto alla delega di firma da parte del Presidente, per tutti i problemi della gestione amministrativa ordinaria.

Art. 13

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Società. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano

tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo della Società. La prima assemblea dei soci e, successivamente, l'assemblea straordinaria hanno il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto della Società o sullo scioglimento della Società stessa. Viene convocata altresì in caso di eccezionali necessità, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione della Società, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente della Società, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede della Società, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 3 giorni. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società. L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. I verbali delle Assemblee sono

redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, dal Segretario dell'Assemblea. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione. L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo ed i 12 Delegati Regionali, che partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo.

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ex Presidenti della Società e da due soci eletti dal Consiglio Direttivo. Questi ultimi durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una volta sola. Il Collegio ha il compito di esprimere un giudizio relativo ad ogni controversia tra i Soci e gli Organi della Società e su tutte le problematiche di osservanza della deontologia professionale.

Su invito del Presidente, i Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri appena eletto sceglie un suo Coordinatore, il quale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Se impedito, delega un altro Proboviro.

In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Segretario consegna al Coordinatore dei Probiviri la documentazione relativa ai contenziosi ed ai casi di natura disciplinare ancora non risolti.

Il Coordinatore dei Probiviri sottoporrà la documentazione all'attenzione degli altri Probiviri, organizzerà le udienze dei Soci interessati e fornirà alla successiva riunione del Consiglio Direttivo le conclusioni dell'istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni concordate con gli altri Probiviri.

Art. 15

Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri di provata qualificazione scientifica, oltre al Presidente ed al Segretario.

Tutti i membri vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili una volta sola.

Il Comitato Scientifico elegge il suo Presidente con semplice votazione.

Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:

informare il Comitato Direttivo ed il Presidente della Società sulle innovazioni scientifiche di rilievo ed i progressi scientifici nel campo delle patologie chirurgiche di pertinenza geriatrica

- ;
- assistere il Presidente della Società nella preparazione degli eventi scientifici e nella stesura dei programmi scientifici;
- elaborare linee guida e verificare le linee guida e le iniziative di carattere scientifico che possono essere proposte dai Soci.
- Valuta le pubblicazioni presentate per la diffusione via stampa o via web.

Tutte le decisioni del Comitato Scientifico vengono prese a maggioranza; una votazione in pareggio significa parere negativo.

Eventuali decisioni che riguardano la Società ed i suoi membri debbono essere approvate dal Comitato Direttivo.

Ogni anno il Presidente del Comitato Scientifico presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci una relazione sull'attività del Comitato Scientifico.

Art. 16

Sulla proposta del C.D., o di 15 Soci che ne facciano richiesta all'Assemblea si può revocare la nomina di un Socio a qualsiasi categoria esso Appartenga, che mi renda indegno o comunque incompatibile con gli interessi del sodalizio. Il Socio di cui è richiesta l'espulsione può chiedere di giustificarsi davanti all'Assemblea.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci con specifica indicazione dei componenti effettivi e dei supplenti.

Il Presidente è nominato dai componenti effettivi, scegliendolo in seno ad essi.

Il Collegio dei Revisori dura in carica per un quadriennio e vigila sulla gestione, riferendone per iscritto al C.D. ed all'Assemblea della Società.

Art. 18

Il patrimonio della Società è formato con le contribuzioni dei Soci, con proventi eventuali della stampa, con donazioni e lasciti, che possono pervenire alla Società con i contributi di Enti pubblici e privati.

I beni della Società devono essere descritti in uno speciale inventario.

Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese dell'adunanza e per l'incoraggiamento delle pubblicazioni dei lavori scientifici e di opere didattiche.

Art. 19

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente al Tesoriere-Segretario, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:

- la relazione morale;
- il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate della Società sono costituite da:

- a. quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- e. proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c. donazioni, lasciti o successioni;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Società.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Società.

Art. 20

L'Assemblea delibera lo scioglimento della Società con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale. L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

L'uso del nome della Società, del suo acronimo SICG e/o del Logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato, o su Internet è consentito esclusivamente ai Soci Ordinari, Seniores e Onorari, che ne facciano preventiva richiesta scritta al Presidente. L'uso non autorizzato comporta l'ammonizione del Socio con lettera ufficiale da parte dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.

Art. 22

Il Socio è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale così come pubblicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dal codice di autoregolamentazione, come da Regolamento attuativo.

Art. 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Napoli, 16 ottobre 2017

